

Pubblicato il 13/06/2025

N. 02129/2025 REG.PROV.CAU.  
N. 04128/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4128 del 2025, proposto da

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Cristiano Bosin in Roma, viale delle Milizie n.34;

*contro*

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Piva, Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Consiglio Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Caccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia Regione Lombardia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia -Associazione Italiana della Caccia – Regione Lombardia, Arcicaccia Regionale della Lombardia, non costituiti in giudizio; Unione Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione Regionale Lombarda, Anuu – Associazione dei Migratori Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, Associazione Arcicaccia Regionale della Lombardia, Acl Associazione Cacciatori Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01516/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Lombardia, dell'Unione Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione Regionale Lombarda e di Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia e di Anuu – Associazione dei Migratori Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale e di Associazione Arcicaccia Regionale della Lombardia e di Acl Associazione Cacciatori Lombardia e di Associazione Nazionale Libera Caccia e di Federazione Italiana della Caccia della Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia n. 01516/2025, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Cristiano Bosin per delega dell'avvocato Alessandro Gianelli, Riccardo Caccia, Claudio Linzola, Pietro Balletti e Lorenzo Bertacchi;

Il Collegio,

ritenuto che nel tempo necessario a definire nel merito il presente giudizio nonché il giudizio n. R.G. 2142/2024, avente ad oggetto la sentenza del TAR Lombardia n. 482/2024, è opportuno mantenere la *res adhuc integra*, tenuto conto della natura degli interessi in gioco, della genericità delle allegazioni relative al *periculum* derivante dalla esecutività della appellata sentenza e, in particolare, della mancanza di prova circa il fatto che le popolazioni di cinghiali che risiedono nei valichi montani siano portatori di peste suina; considerato che può disporsi la compensazione della presente fase cautelare, in considerazione della peculiarità e della complessità delle questioni portate all'attenzione del Collegio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4128/2025).

Manda al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data di discussione del ricorso nel merito, congiuntamente alla discussione del ricorso connesso n. R.G. 2142/2024.

Compensa le spese della presente fase monitoria.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Ravasio**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

**IL SEGRETARIO**